

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 novembre 2015, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marina Vajana, Avv. Raffaele Torino, Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Paola Anzellotti.

**1)RECLAMO N. 045 DELLA SOCIETA' ATLETICO LUCCA S.C. CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. MOLAZZANA FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "HENDERSON" IN OCCASIONE DELLA GARA "ATLETICO LUCCA – MOLAZZANA" TENUTASI IL 25.04.2015 – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE "B" - C.R. TOSCANA.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 046 DELLA SOCIETA' G.S.D. BORGARETTO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. BARRACUDA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 100 (BONA SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del Premio di Preparazione e conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi limitatamente al pagamento della penale.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 056 DELLA SOCIETA' U.S.D. FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SIG. VALENTE GIULIO, PUBBLICATA NEL C.U. 135 DEL 19 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della U.S.D. Folgore Caratese ASD e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici/LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **II° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Paola Anzellotti.

**4) RECLAMO N. 054 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 A R.L. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROMANO GIACOMO, PUBBLICATA NEL C.U. 122 DEL 24 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Città di Giulianova 1924 a R.L..

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N. 047 DELLA SOCIETA' A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SIG. BICA BADAN ADRIAN, PUBBLICATA NEL di C.U. 122 DEL 24 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Due Torri.

Visto l'art. 33/14 C.G.S. liquida le spese del procedimento da corrispondere alla F.I.G.C. in Euro 500,00=, ponendole a carico della reclamante A.S.D. Due Torri.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N° 048 DELLA SOCIETA' A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SIG. TOSCANO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 122 DEL 24 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società A.S.D. Due Torri.  
Visto l'art. 33/14 C.G.S. liquida le spese del procedimento da corrispondere alla F.I.G.C. in Euro 500,00=, ponendole a carico della reclamante A.S.D. Due Torri.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 049 DEL CALCIATORE SIG. TUNDO EDOARDO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 122 DEL 24 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere.  
Ordina incamerarsi la tassa.

### **III° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**;  
Avv. Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**;  
Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

**8) RECLAMO N° 063 DELLA SOCIETA' U.S.D. CALDANA CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. FOLLONICA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N° 287 (GRYKA BAKY) E N° 334 (VECCI MATTEO) PUBBLICATE NEL C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del Premio di Preparazione e conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi limitatamente al pagamento della penale.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N. 064 DELLA SOCIETA' F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. CONTRO LA SOCIETA' A.C.D. P. GIANNOTTI MAGLIE, AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 260 (CAPUTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta l'appello della F.C. Internazionale Milano e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Per le ragioni di cui in motivazione, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli ulteriori accertamenti e gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N. 055 DEL CALCIATORE SIG. DEL PRETE GENNY AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETA' A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 135/1 DEL 19 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie parzialmente il reclamo del calciatore Del Prete Genny e, per l'effetto, dichiara la Società Ars et Labor Grottaglie tenuta a corrispondere ad esso calciatore il complessivo importo di Euro 800,00=.

Ordina restituirsi la tassa.

**11) RECLAMO N. 050 DELLA SOCIETÀ OLYMPIA THIRUS S.V. FARINI CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 177 (MAZZONI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società Olimpya Thyrus S. V. Farini ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

***IL PRESIDENTE***

Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 27 novembre 2015

***IL SEGRETARIO***

Antonio Di Sebastiano

***IL PRESIDENTE FEDERALE***

Carlo Tavecchio